



5.5 REGOLAMENTO RECLUTAMENTO RICERCATORI

Emanato con Decreto Rettorale n 48/2024 in data 11/07/2024.

Articolo 1 – Normativa di riferimento

1. Il presente Regolamento viene emanato ai sensi degli artt. 19, 20 e 22 del Decreto Delegato 30 novembre 2023 n.169 'Assetto istituzionale e organizzativo dell'Università degli Studi della Repubblica di San Marino, del Decreto Delegato 29 marzo 2024 n.80, dell'art. 3 dello Statuto, dei Regolamenti di Ateneo e nel rispetto dei principi enunciati dal Codice Etico, al fine di disciplinare il reclutamento dei ricercatori presso l'Università degli Studi della Repubblica di San Marino (di seguito Università).
2. L'uso nel presente Regolamento del genere maschile per indicare i soggetti, gli incarichi e gli stati giuridici, è da intendersi riferito a entrambi i generi e risponde pertanto solo a esigenze di semplicità del testo.

Articolo 2 – Ambito di applicazione e modalità di attivazione

1. Il Profilo di Ruolo dei Ricercatori Universitari previsti dal Decreto Delegato n.80/2024, è: RICUNI.
2. La copertura del PDR RICUNI avviene tramite procedura comparativa, avente ad oggetto la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati.
3. L'Università, nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale scientifico e previa verifica delle risorse finanziarie disponibili, procede all'indizione di bandi pubblici per ricercatori.

Articolo 3 – Procedura di reclutamento e copertura finanziaria

1. Ciascun Consiglio di Dipartimento, nei limiti della programmazione triennale del fabbisogno di personale e delle risorse ad esso assegnate, richiede l'attivazione della procedura di reclutamento di ricercatori tramite l'indizione di un concorso pubblico.
2. La richiesta di reclutamento è adottata con delibera del Consiglio del Dipartimento al quale dovrà afferire il ricercatore e contiene le motivazioni che hanno determinato la scelta, sulla base delle esigenze didattiche e scientifiche, dei piani e programmi strategici triennali di sviluppo del Dipartimento, in coerenza con il piano e programma di sviluppo dell'Ateneo. Nella proposta di chiamata deve inoltre risultare:
 - a. programma di ricerca cui è collegato il contratto;
 - b. Dipartimento e sede di servizio
 - c. settore concorsuale, settore scientifico disciplinare e ambito di ricerca, coerenti con la programmazione del Dipartimento;
 - d. congruenza temporale del contratto con la durata del programma di ricerca;
 - e. attività oggetto del contratto, obiettivi di produttività scientifica nonché impegno didattico complessivo;
 - f. corrispettivo contrattuale proposto, tenuto conto di quanto dispone il documento di programmazione strategica triennale;
 - g. numero massimo di pubblicazioni, comunque non inferiori a dodici;
 - h. competenze linguistiche richieste anche in relazione alle esigenze didattiche relative ai corsi di studio in lingua estera.
3. Il Consiglio di Università e il Senato Accademico deliberano l'approvazione della proposta di indizione del bando per la copertura del posto.



Articolo 4 – Standard qualitativi per lo svolgimento delle procedure

1. Gli standard qualitativi per la valutazione dei candidati sono definiti con riferimento alle attività di ricerca, di didattica, didattica integrativa, servizio agli studenti e di terza missione in conformità agli standard nazionali e internazionali.
2. La modalità di attribuzione dei punteggi per la valutazione e selezione degli allegati è resa esplicita nel testo del bando.
3. Ai fini della valutazione dei titoli e del curriculum sono considerati:
 - a. organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di ricerca internazionali, o partecipazione agli stessi;
 - b. documentata attività di formazione presso l'Ateneo sammarinese o qualificati istituti universitari stranieri;
 - c. organizzazione e curatela di convegni di carattere scientifico a San Marino o all'estero;
 - d. partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni di interesse internazionale;
 - e. attività istituzionali, organizzative e di servizio all'Ateneo;
 - f. responsabilità, direzione o partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane scientifiche e associazioni professionali coerenti con il settore concorsuale.
 - g. conseguimento di premi nazionali e internazionali per attività di ricerca e professionali;
 - h. riconoscimento dell'attività professionale sulle pubblicazioni scientifiche coerenti con il settore concorsuale.
4. Ai fini della valutazione dell'attività didattica sono considerati il volume, l'intensità e la continuità delle attività svolte dai candidati, con riferimento agli insegnamenti e ai moduli espletati nell'ambito di corsi di laurea, corsi di laurea magistrale, corsi di laurea a ciclo unico, corsi di perfezionamento, dottorati di ricerca, scuole di specializzazione, master.
5. Per le attività di didattica integrativa e di servizio agli studenti, sono considerate le attività di relatore/correlatore di elaborati di laurea, di tesi di laurea magistrale, di tesi di dottorato e di tesi di specializzazione; le attività di tutorato degli studenti di corsi di laurea e di laurea magistrale e di tutorato di dottorandi di ricerca; i seminari e workshop.
6. Ai fini della valutazione dell'attività di ricerca scientifica, sono considerati:
 - a. autonomia scientifica dei candidati;
 - b. capacità di attrarre finanziamenti in qualità di responsabile di progetto;
 - c. organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di ricerca nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi e altre attività quali la direzione o la partecipazione a comitati editoriali di riviste scientifiche, l'appartenenza ad accademie scientifiche di riconosciuto prestigio;
 - d. conseguimento della titolarità di brevetti nei settori di riferimento;
 - e. conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca;
 - f. partecipazione in qualità di relatori a congressi e convegni di interesse internazionale;
 - g. attività di valutazione nell'ambito di procedure di selezione competitive nazionali e internazionali.
7. Ai fini della valutazione della produzione scientifica, sono considerati:
 - a. Originalità, innovatività, rigore metodologico di ciascuna pubblicazione scientifica;
 - b. Congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale;
 - c. Rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica;
 - d. Continuità temporale della produzione scientifica;



- e. Determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale, dell'apporto individuale del candidato all'interno di lavori cofirmati.
8. Ai fini della valutazione delle attività di terza missione, sono considerate tutte le azioni promosse con l'obiettivo di valorizzare e trasferire conoscenze, con particolare riferimento alle attività di gestione della proprietà industriale, alle imprese spin-off, alle attività conto terzi, alla gestione del patrimonio e alle attività culturali, alle attività per la salute pubblica, alla formazione continua, all'apprendimento permanente e alla didattica aperta, al public engagement, alle attività di promozione di politiche di inclusione sociale sostenute dall'Ateneo e da altri Atenei.

Articolo 5 – Procedura di selezione pubblica

1. La procedura selettiva è attivata mediante l'emanazione, da parte del Rettore, con proprio decreto, di un bando di selezione, che viene pubblicato sul sito web di Ateneo.
2. Nel bando di selezione pubblica, essere specificati:
 - a. numero dei posti da ricoprire;
 - b. settore concorsuale e il settore scientifico disciplinare;
 - c. Dipartimento di afferenza e sede;
 - d. attività e area di ricerca;
 - e. specifiche funzioni che il ricercatore dovrà svolgere (tipologia di impegno didattico e scientifico);
 - f. numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può presentare;
 - g. diritti e doveri del ricercatore;
 - h. trattamento economico e previdenziale;
 - i. requisiti di ammissione di cui all'articolo 6 del presente Regolamento;
 - j. documenti da allegare, modalità e termine di presentazione delle domande, che non potrà essere inferiore a trenta giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del bando sul sito di Ateneo;
 - k. modalità di pubblicazione della graduatoria e i termini per proporre ricorso;
 - l. criteri per la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni presentate dai candidati;
 - m. l'eventuale accertamento delle competenze linguistiche del candidato anche in relazione alle esigenze didattiche dei corsi di studio in lingua estera.

Articolo 6 – Requisiti di ammissione

1. Sono ammessi a partecipare alla procedura di selezione pubblica:
 - a. i candidati in possesso del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, ovvero candidati che siano in possesso di un titolo di dottorato di ricerca triennale coerente con l'ambito scientifico per il quale è bandito il concorso.
2. I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza della selezione pubblica.
3. Non sono ammessi a partecipare i soggetti già assunti a tempo indeterminato dall'Università come professori o ricercatori universitari.
4. Non sono ammessi a partecipare alla procedura di selezione coloro che abbiano un grado di parentela o affinità, entro il quarto grado compreso, con chi ha richiesto la chiamata ovvero con il Rettore, il Direttore Generale, un componente del Consiglio dell'Università, un Professore appartenente al Dipartimento proponente.
5. Ai sensi del Decreto Delegato 80/2024, coloro che coprano a tempo indeterminato o a tempo determinato pluriennale il PDR di RICUNI non si applica l'obbligo di cui all'articolo 31 della Legge 41/1972.



Articolo 7 – Commissione giudicatrice

1. La Commissione preposta alle operazioni di valutazione e selezione è nominata con decreto del Rettore, su proposta del Consiglio del Dipartimento che ha richiesto la copertura del posto. Al Decreto del rettore viene data immediata pubblicazione sul sito web dell'Ateneo.
2. La Commissione giudicatrice del concorso per la copertura di un Ricercatore è composta da tre professori universitari, di cui almeno un professore ordinario in servizio, o che abbia ricoperto tale ruolo, e due professori associati in servizio. Dei tre componenti della Commissione uno è designato dal Consiglio del Dipartimento che ha richiesto il posto; i restanti due componenti, comunque esterni all'Ateneo, sono individuati tramite sorteggio, all'interno di una rosa di almeno sei nominativi proposti dal medesimo Consiglio di Dipartimento. La composizione della Commissione è effettuata nel rispetto del principio delle pari opportunità di genere.
3. I componenti delle Commissioni devono essere del medesimo settore concorsuale oggetto della selezione o, in mancanza, del macrosettore.
4. Dalla data di pubblicazione sul sito web dell'ateneo del decreto di nomina della Commissione decorre il termine di dieci giorni per l'eventuale ricusazione dei commissari da parte dei candidati.
5. La Commissione individua al suo interno un Presidente e un Segretario verbalizzante.
6. La Commissione svolge i lavori alla presenza di tutti i componenti e assume le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei componenti; le Commissioni possono avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale, previa approvazione del Rettore.
7. Per la costituzione della Commissione giudicatrice si osservano le norme in materia di incompatibilità e conflitto di interessi.
8. I lavori della Commissione non possono protrarsi per più di 30 giorni decorrenti dalla data di scadenza del suddetto termine fissato per la ricusazione. Il Rettore può prorogare, per una sola volta e per non più di 30 giorni, il termine per la conclusione dei lavori per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal presidente della Commissione.

Articolo 8 – Procedura di selezione e reclutamento

1. La Commissione effettua una valutazione comparativa sulla base delle attività svolte dai candidati, con particolare riferimento al curriculum, alle pubblicazioni scientifiche, all'attività didattica, di didattica integrativa, di servizio agli studenti, all'attività di ricerca, alle attività istituzionali, organizzative, gestionali e di terza missione. La Commissione valuta altresì specificamente la congruità del profilo scientifico del candidato con le esigenze di ricerca e di didattica dell'Ateneo.
2. La Commissione, nella prima seduta, previa dichiarazione dei singoli componenti della insussistenza delle cause di incompatibilità e di assenza di conflitto di interessi tra di loro e con i candidati, in termini anche di pubblicazioni scientifiche e materiale di ricerca, tale da escludere un eventuale sodalizio di interessi professionali, determina gli specifici punteggi da assegnare ai criteri indicati nel bando e definiti in conformità agli standard qualitativi previsti dall'art. 4 del presente Regolamento, nel rispetto dei valori massimo indicati di seguito:
 - a. Attività di ricerca e pubblicazioni scientifiche: da 40 a 60 punti
 - b. Attività didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti: da 20 a 30 punti
 - c. Attività istituzionali, organizzative e di servizio, inclusa la terza missione: da 5 a 10 puntiAlla prova orale, qualora prevista, può essere attribuito un massimo di 10 punti. La prova orale si svolge in seduta pubblica e consiste nella presentazione dell'attività scientifica del candidato e nella discussione dei titoli dallo

stesso presentati, nonché delle competenze linguistiche relative alla lingua straniera indicata nel bando.

Alla prova orale, che deve svolgersi in seduta pubblica, sono ammessi i candidati giudicati meritevoli a seguito della procedura di valutazione di cui al comma 1 del presente articolo, svolta dalla Commissione in seduta riservata.

3. I punteggi stabiliti dalla Commissione in aderenza al presente Regolamento e al bando sono pubblicati in apposita sezione del sito istituzionale dell'Ateneo per almeno 5 giorni, decorsi i quali la Commissione può procedere nei suoi lavori. Limitatamente al PDR di DOCUNI – Associato, è prevista una prova didattica. Ai fini dello svolgimento della prova didattica, la Commissione stabilisce tre argomenti pertinenti all'ambito scientifico per il quale è stato bandito il concorso pubblico ed effettua il sorteggio 24 ore prima rispetto alla data di svolgimento della prova. Alla prova didattica, qualora prevista, non viene attribuito alcun punteggio, bensì un giudizio di idoneità.
4. Al termine delle operazioni di valutazione, la Commissione provvede a individuare, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti e motivandone la scelta, il candidato o i candidati, nel caso di più posti banditi, maggiormente qualificati a svolgere le funzioni didattiche e scientifiche richieste.
5. Per ogni singola riunione deve essere redatto apposito verbale siglato e firmato da tutti i componenti, di cui sono parte integrante i giudizi collegiali resi dalla Commissione su ogni candidato.
6. La Commissione, tramite il Responsabile del Procedimento, consegna gli atti al Rettore, che nei successivi 30 giorni, previo controllo di legittimità, approva con proprio provvedimento.

Articolo 9 – Chiamata e nomina del candidato selezionato

1. Dopo l'emanazione del decreto di approvazione degli atti da parte del Rettore, entro 30 giorni, il Consiglio di Dipartimento si riunisce e tramite delibera, adottata a maggioranza assoluta dei componenti, propone la chiamata del candidato che ha superato con esito positivo la selezione.
2. La proposta viene trasmessa al Senato Accademico e al Consiglio di Università e, a seguito di deliberazione favorevole, il candidato viene nominato con Decreto Rettorale.
3. Alle procedure di chiamata di cui al presente articolo è data pubblicità sul sito dell'Ateneo.

Articolo 10 – Stipula del contratto

1. Il contratto di diritto privato, che si instaura con il Ricercatore deve indicare:
 - a. la data di inizio e di conclusione del rapporto di lavoro;
 - b. il trattamento economico complessivo;
 - c. il trattamento assicurativo e previdenziale;
 - d. il Dipartimento di afferenza e la sede;
 - e. il settore concorsuale e scientifico disciplinare di riferimento;
2. Il trattamento retributivo dei ricercatori è regolamentato dalla normativa vigente (Decreto Delegato n.80/2024).
3. Ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 153/2013, l'accredito del compenso avviene esclusivamente per il tramite di bonifico bancario avente come banca beneficiaria un istituto bancario operante nella Repubblica di San Marino.
4. L'Università provvede alla copertura assicurativa per i rischi da infortunio e responsabilità civile.
5. Il regime di impegno lavorativo è a tempo pieno o a tempo definito.
6. L'opzione per l'uno o l'altro regime di impegno lavorativo, è esercitata su domanda dell'interessato all'atto dell'assunzione in servizio ovvero, nel caso di passaggio dall'uno all'altro regime, con domanda da presentare al



Rettore almeno sei mesi prima dell'inizio dell'anno accademico dal quale far decorrere l'opzione. L'esercizio dell'opzione comporta l'obbligo di mantenere il regime prescelto per almeno un anno accademico.

7. Il rapporto di lavoro che si instaura tra l'Università ed il ricercatore a tempo determinato è disciplinato da un contratto di diritto privato per lavoro subordinato della durata di 3 anni, rinnovabile solo per un ulteriore biennio.
8. I ricercatori svolgono attività di ricerca e di aggiornamento scientifico e, sulla base di criteri e modalità stabiliti con regolamento di Ateneo, sono tenuti a riservare annualmente, allo svolgimento di compiti di didattica integrativa e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell'apprendimento, fino ad un massimo di trecento ore in regime di tempo pieno e fino ad un massimo di duecento ore in regime di tempo definito.

Articolo 11 – Diritti e doveri

1. I Ricercatori si impegnano a:
 - a. Rispettare gli obblighi di condotta e di incompatibilità previsti dal Codice Etico, dai Regolamenti di Ateneo e dalle Informative sul trattamento dei dati personali
 - b. prendere atto e accettare integralmente il documento che illustra le Politiche di Qualità di Ateneo, impegnandosi ad applicare le politiche e gli indirizzi generali per la Qualità stabiliti dagli Organi di Governo di Ateneo.
 - c. svolgere personalmente le attività didattiche e di ricerca, nel rispetto degli orari, delle modalità e dei programmi stabiliti in accordo con la Direzione del Corso di Studio, ovvero della struttura proponente.
 - d. partecipare alle riunioni degli organi collegiali;
2. I Ricercatori, se titolari di incarichi di docenza sono tenuti a:
 - a. svolgere le attività formative previste dal manifesto degli studi;
 - b. partecipare, per tutte le sessioni e sino al completamento della sessione straordinaria dell'anno per il quale è stato stipulato il contratto, alle commissioni d'esame previste per la verifica del profitto degli studenti e alle commissioni per il conseguimento del titolo di studio;
 - c. seguire gli elaborati finali e le tesi per il conseguimento dei titoli di studio rilasciati dall'Università;
 - d. svolgere attività di ricevimento e assistenza agli studenti, orientamento e promozione del Corso di Studio.
 - e. compilare il Syllabus, in coerenza con gli obiettivi formativi e i risultati di apprendimento attesi e compilare la propria pagina sul portale web con il *curriculum vitae*, così come indicato nelle linee guida di Ateneo, entro 30 giorni dalla stipula del contratto, e comunque prima dell'inizio delle lezioni.
 - f. compilare il registro on line. La validazione del registro da parte del Direttore del Corso di Studio e del Direttore di Dipartimento costituisce attestazione del regolare svolgimento dell'attività.

Articolo 12 – Rinnovo degli incarichi

1. Il rinnovo dell'incarico, qualora previsto, è subordinato alle seguenti condizioni:
 - a. persistenza delle esigenze didattiche e scientifiche e della disponibilità economica, certificata dalla delibera della struttura proponente;
 - b. valutazione positiva dell'attività svolta, basata sul giudizio positivo espresso dal Consiglio di Dipartimento, sentito il Consiglio di Corso di Studio della struttura interessata e sui risultati dei questionari delle opinioni degli studenti ove disponibili;



- c. puntuale adempimento degli obblighi contrattuali, compresi la compilazione del Syllabus per i responsabili di insegnamento, la pubblicazione del curriculum vitae sulla pagina Web di Ateneo e la compilazione del registro on line.

Articolo 13 – Regime di incompatibilità

1. Tutti i titolari di incarichi si impegnano a:
 - non svolgere, per la durata dell'incarico, attività che comportino conflitto di interessi con la specifica attività svolta e che comunque possano arrecare pregiudizio all'Università;
 - non utilizzare gli elaborati prodotti in sede di didattica e/o ricerca per fini personali, professionali o di altro genere.
2. Eventuali valutazioni di incompatibilità potranno essere verificate ed effettuate d'ufficio, sulla base di situazioni concrete che necessitino di un approfondimento specifico.

Articolo 14 – Risoluzione del rapporto di lavoro

1. Il Ricercatore che intenda recedere dal contratto è tenuto a darne comunicazione al Rettore e alla Struttura di riferimento con almeno 3 mesi di preavviso, tramite posta ordinaria o raccomandata certificata.
2. La risoluzione del contratto è determinata:
 - a. dalla scadenza del contratto;
 - b. dal recesso del Ricercatore;
 - c. per giusta causa;
 - d. da grave inadempienza del Ricercatore nello svolgimento dell'attività prevista dal contratto, valutata dai competenti Organi accademici.
3. Il Dipartimento in caso di recesso da parte di un Ricercatore può formulare una proposta di chiamata attingendo alla graduatoria di merito, previa positiva verifica della sussistenza di risorse necessarie per la stipula di un contratto di durata triennale.
4. Coloro che non procedono alla sottoscrizione del contratto entro il termine stabilito dall'Amministrazione universitaria, senza una giustificazione valida, sono considerati decaduti.
5. Il contratto può essere risolto mediante provvedimento motivato adottato dal Rettore, su richiesta della struttura competente, in presenza di un grave inadempimento agli obblighi contrattuali.

Articolo 15 – Sanzioni disciplinari

1. Le sanzioni disciplinari che possono essere comminate ai ricercatori, secondo la gravità delle mancanze, sono le seguenti:
 - a. la censura
 - b. la sospensione dall'ufficio e dallo stipendio fino ad un anno;
 - c. la revoca;
 - d. la destituzione senza perdita del diritto a pensione ovvero assegni;
 - e. la destituzione con perdita del diritto a pensione ovvero assegni.
2. La competenza disciplinare spetta al Collegio di disciplina, istituito presso l'Ateneo e composto da professori in regime di tempo pieno, competente a svolgere la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari e ad esprimere in merito un parere conclusivo.



Articolo 16 – Approvazione, norme transitorie e finali

1. Il Senato Accademico approva e, se necessario, modifica il presente Regolamento, previa consultazione favorevole del Consiglio di Università.
2. Il Regolamento approvato dal Senato Accademico è emanato con Decreto Rettorale e pubblicato sul sito web dell'Ateneo.
3. Il Regolamento si applica a contratti e incarichi a partire dall'anno accademico successivo alla pubblicazione sul sito Web dell'Ateneo.
4. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento, sono abrogate le disposizioni relative ai contratti di insegnamento contenute nei bandi precedentemente emessi, i contratti in corso e le disposizioni ivi contenute restano valide fino alla scadenza dello stesso contratto.
5. Le modificazioni allo Statuto dell'Università riguardanti disposizioni del presente Regolamento sono automaticamente recepite ed efficaci.
6. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento al Decreto Delegato n.80/2024 e alla normativa vigente.